

n. 3048 / 2019 R.G. Vol.-Sovr.



TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Quarta Civile e Fallimentare

Previa nomina dello scrivente - dott. Fabio Florini - quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento, promosso con ricorso ai sensi dell'art.14/ter Lg. 3/2012, depositato in data 28/5/2018 nell'interesse di :

CHIOZZI Marina [REDACTED] c.f. CHZ MRN
56A51G224L - [REDACTED]

Nel procedimento di cui al n. 3048 / 2019 Vol. Sovr., letti gli atti, esaminati i documenti, valutata la relazione del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento - dott. Vincenzo Falivelli - nominato dall'OCC istituito presso il locale Ordine dei Commercialisti, viene pronunciato il seguente

DECRETO

1) Vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14/ter co.2° Lg.3/2012 – presentata davanti a questo Tribunale, competente per territorio ai sensi dell'art.9 co.1° Lg. cit. – corredata della relazione particolareggiata redatta dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), che evidenziano i seguenti dati rilevanti, ai fini del richiesto accesso alla suddetta Procedura :

a) CHE la debitrice è persona fisica non socia o titolare di impresa
“fallibile” – [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(2)



b) CHE la richiedente è unica componente del proprio nucleo familiare, non risultano a suo carico figli [REDACTED]

c) CHE attualmente – oltre una modesta pensione [REDACTED] e dopo l'acquisizione del reddito da fabbricati [REDACTED]

[REDACTED] al compendio di una procedura esecutiva immobiliare a suo carico, pendente davanti al Tribunale di Padova (n.47/2018 R.G. Es. Imm.) – il reddito della richiedente appare essenzialmente fornito dall'attività di affittacamere [REDACTED]

[REDACTED] il residuo patrimonio riguarda diritti su immobili e due automobili sostanzialmente prive di valore commerciale (due "FIAT Panda", immatricolata una nel 1998 e l'altra nel 2010) che anche per la funzionalità quotidiana della Chiozzi esulano dalla massa attiva disponibile ai fini della liquidazione;

d) CHE il suo **indebitamento complessivo all'epoca della relazione OCC risulta accertato nella somma di Eu*346mila*** (in particolare €*8.440* quali costi per la Procedura in prededuzione, €*245.354* per debiti ipotecari, €*28.560* per vari titoli prelatizi ed il residuo in chirografo per €*63.636*);

e) CHE l'**attivo destinato alla Liquidazione è costituito** – in mancanza di un apporto di risorse allo stato seriamente ipotizzabile, riguardo future "eccedenze" significative nel reddito lavorativo per l'odierna richiedente – essenzialmente **dal controvalore dei seguenti diritti su immobili identificati catastalmente in atti, pure siti in Battaglia T. (PD):** ****I) stima di Eu*5.000**** riguardo la nuda proprietà su una porzione immobiliare con usufrutto per la madre della Chiozzi [REDACTED]; ****II) stima di Eu*50mila****

(2)



riguardo la piena proprietà in capo alla debitrice su altro immobile e sue pertinenze [REDACTED], con beni ipotecati e già sottoposti alla suddetta esecuzione in corso davanti al Tribunale di Padova ;

f) CHE l'odierna ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento, non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Lg. 3/2012, non ha fatto ricorso – nei precedenti cinque anni – ai procedimenti di cui al Capo I della Lg. 3/2012, mai avendone instaurati ;

g) CHE ella non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012 ;

h) CHE alla medesima Marina CHIOZZI non risultano imputabili atti dispositivi del patrimonio durante l'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori, oppure suoi atti compiuti in frode ai creditori, verificatisi negli ultimi cinque anni .

2) Rilevato come la relazione del Gestore incaricato dall'adito OCC confermi che le cause dell'indebitamento si devono ricondurre ad una serie di sottostanti incolpevoli *“vicende di carattere personale”* [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] nonché a situazioni di natura professionale [REDACTED]
[REDACTED] senza che la sua condotta potesse dirsi *“manifestamente negligente nell'aver assunto le obbligazioni”*, né si tratta di *“debiti seriali”* e tanto meno essi risultano contratti *“per acquisiti di beni voluttuari o per operazioni manifestamente imprudenti ed azzardate”*, così come nulla dimostra che la CHIOZZI abbia mai *“dissimulato, dissipato e distrutto tutto o parte del suo patrimonio”*, proseguendo anzi ad adempiere le

(3)



proprie obbligazioni finché le è stato possibile (v. la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi); in particolare, l'esperto investito nell'analisi della presente Composizione della Crisi è giunto a riconoscere che nell'ultimo quinquennio i debiti bancari a sofferenza sono rimasti pressoché immutati, mentre i debiti verso l'Agenzia delle Entrate appaiono nella maggior parte riferibili a fatti risalenti : sicché, **le ragioni dell'incapacità della CHIOZZI di adempiere alle obbligazioni assunte** – divenuta ormai **“strutturale” ed irreversibile, da oltre sei anni** – sono da ravvisare **nella carenza di beni e di redditi sufficienti a soddisfare quei debiti, se non per una quota limitata e senza serie prospettive di un miglioramento “notevole”**.

3) Che infine – ai sensi dell'art.14/ter co.5° Lg. 3/2012 – risulta espresso un giudizio del Gestore favorevole a valutare *“completa ed attendibile”* la documentazione prodotta dal richiedente debitore a corredo della domanda in esame, onde consentirgli di procedere in modo esauriente alla ricostruzione circa la situazione economica e patrimoniale del debitore medesimo: in tal senso, viene reputato esauriente altresì l'inventario di tutti i propri beni, fornito dalla debitrice richiedente al momento di depositare il presente ricorso .

4) Che la sicura insufficienza del valore dei beni immobili destinati a soddisfare il ceto creditorio – con un attivo preventivato pari ad appena Eu*55mila* rispetto ad un passivo prossimo ad Eu*350mila*, di cui oltre 2/3 formato da crediti aventi rango ipotecario – non può essere ignorata, tuttavia questo pur pacifico elemento negativo non vale di per sé a rendere inammissibile l'istituto qui invocato: invero, la liquidazione del patrimonio del soggetto “sovraindebitato” appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale; sul punto, occorre sottolineare che – come **non può dubitarsi della legittimità di un fallimento il cui compendio attivo, per beni mobili ed**

(41) 



immobili, risulti di limitata entità – altrettanto la struttura degli strumenti di soluzione della crisi per i soggetti “non fallibili” appare dettata proprio secondo lo schema generale della liquidazione contestuale in favore di tutti i creditori, nel rispetto dei criteri della relativa *par condicio*, **riservando poi al debitore una mera possibilità (almeno *de jure condito*) di ottenere, all’esito delle operazioni, un’eventuale “riabilitazione economica” definitiva .**

5) Che, anche nel nostro caso, **non mancherebbe comunque un’utilità nella nomina del Liquidatore**, poiché – ancora sulla falsariga della procedura fallimentare, seppure in termini più sommari – **gli è demandato il compito non solo di provvedere al “realizzo” dei beni cedibili, eventualmente anche intervenendo nelle esecuzioni in corso, ma altresì di disporre il recupero dell’attivo che possa determinarsi nel quadriennio, oltre a dover procedere all’accertamento dei crediti, al riconoscimento dei diritti di prelazione ed alla predisposizione dei piani di riparto; si ricordi peraltro, sulla scorta del principio sancito ex art.14/quarter Lg. 3/2012, che ogniqualvolta gli “accordi” ed i “piani del consumatore” non si realizzino positivamente – per annullamento, cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore, mancato pagamento entro gg.90 dalla scadenza prevista in favore della P.A. e degli Enti Previdenziali, la risoluzione dell’accordo o la sua revoca, ecc. – è pur sempre consentito “convertire” gli stessi nella “procedura di liquidazione”, su istanza del debitore o dei creditori: ne consegue che anche la “liquidazione” può essere proposta *ab origine* in presenza di un modesto compendio mobiliare ed immobiliare, trattandosi di soluzione che vale da *extrema ratio* – compatibile con l’ipotesi di un esito sfavorevole degli altri due istituti, addirittura anche per fatti imputabili al “sovraindebitato” – mentre in alternativa si dovrebbe persino escludere la legittimazione a chiedere la “liquidazione” malgrado la sottostante condotta “diligente” tenuta dal soggetto stesso, viceversa consentendogliela**

(5) 



ogniquale volta essa derivi dalla conversione di una procedura diversa (“accordo” o “piano”), a prescindere dal comportamento colposo o doloso di quel medesimo debitore .

6) Che va dunque constatato come il Legislatore – quanto meno a fronte del vigente Ordinamento, vista la modifica ipotizzabile sulla base della nota “legge delega” di riforma – abbia deciso, ancora una volta secondo lo schema già accolto per l’istituto fallimentare, di scindere i profili di ammissibilità della procedura rispetto a quelli di fondatezza del diritto ad ottenere la successiva “esdebitazione”; lo scrivente, alla luce dell’art.14/ter co.3° Lg. 3/2012, (in particolare, ivi sub lett. *a, b, d, e*) – pur consapevole di autorevoli voci in senso opposto – reputa che **il senso delle informazioni che debbono essere raccolte e valutate nell’ambito della “relazione particolareggiata” affidata all’OCC, per sottoporle poi al vaglio del Giudice, implica una *ratio* del sistema secondo cui la valutazione di “meritevolezza” (sebbene esplicitata come nozione funzionale riguardo il solo art.14/terdecies Lg. cit.) dev’essere presa in considerazione in questa sede, quale condizione di ammissibilità operante anche ai fini della “Liquidazione del Patrimonio”, in riferimento appunto alla diligenza dispiegata dal debitore nel periodo di assunzione delle obbligazioni, nonché all’assenza di atti in frode delle ragioni creditorie .**

7) Che nelle descritte circostanze, ad ogni modo, non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio – periodo cui si è attenuto anche la CHIIOZZI, salvo l’esperimento delle vendite immobiliari previsto entro un biennio – sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell’attività è rimessa alla scelta del richiedente, sicché l’assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire *de jure* gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt.14/quinquies co.ult. e 14/undecies Lg. cit.; una

(6)



diversa lettura determinerebbe l'ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti dell'obbligato "sovraindebitato" siano sorti per causa posteriore all'apertura del relativo procedimento: invero, essi resterebbero comunque privi – una volta decorso tale quadriennio – della facoltà di agire *in executivis* sui beni della Debitrice .

8) Ritenuto che l'attività di "realizzo" dei diritti sui beni immobili – i quali costituiscono l'intero patrimonio attualmente liquidabile – è da prevedere correttamente attraverso modalità "competitive", assistite da idonee forme di pubblicità, avvalendosi ove necessario di intermediari professionali: esse avverranno sotto la vigilanza degli Organi della Procedura – secondo la formula del "*prezzo/base*", od in alternativa con "*invito ad offrire*", oppure mediante le scelte riconosciute più consone alla vendita dei particolari beni in questione – ed ottenendo l'effetto purgativo di tutti i gravami, iscritti e trascritti, nei confronti dei terzi acquirenti; a tali trasferimenti il Liquidatore potrà procedere previa autorizzazione del Giudice Delegato, su parere favorevole dell'OCC .

9) Che, tenuto conto dell'esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona del dott. Vincenzo FALIVELLI (iscritto in Bologna all'Ordine dei Commercialisti e Revisori Legali dei Conti): ciò in quanto è il medesimo richiedente ad averlo indicato, trattandosi dello stesso professionista attualmente incaricato del ruolo di Gestore della Crisi; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall'avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per "sovraindebitamento", qui promossa dall'odierno ricorrente .

(7)



10) Che, alla stregua delle illustrate premesse, il piano liquidatorio già sottoposto all'esame dell'OCC – analizzato e formalizzato dopo l'attività affidata anche al Gestore – viene ora in esame davanti a questo Giudice, ai fini del favorevole accertamento dei requisiti di legge per la pronuncia del richiesto decreto ex art.14/quinquies Lg.3/2012: in proposito, forniscono qui i necessari elementi sia le attestazioni del professionista OCC – tutte positive nell'ambito della relazione allegata – e sia la documentazione prodotta dal richiedente; nel nostro caso, particolare attenzione ha riguardato la verifica del requisito – pure necessario ai fini del complessivo riscontro, comunque rivelatosi positivo – afferente la “diligenza” in capo al debitore, sottostante all'insorgere delle sue obbligazioni, tanto più per essere qui destinate a prevalente incapacienza .

P. Q. M.

Nella procedimento **n.3048 / 2019 R.G. Vol. Sovr.** – pronunciando ai sensi degli artt.14/quinquies co.1° Lg. 3/2012 – il Giudice così dispone :

A) Dichiaro AMMISSIBILE il programma di liquidazione ex art.14/ter Lg. 3/2012, presentato da **CHIOZZI Marina** [REDACTED] c.f. **CHZ MRN 56A51G224L -** [REDACTED] con il dott. Vincenzo Falivelli quale Gestore della Crisi designato dall'adito Organismo di Composizione della Crisi presso il locale ODCEC ;

B) Rilevata la competenza del Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 9 Lg. 3/2012;

C) Rilevato che la proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali;

D) Rilevato che risulta allegato l'inventario completo dell'indicazione di tutti i beni del debitore – immobili e mobili, con indicazione del possesso – nonché la relazione particolareggiata depositata dal suddetto OCC, contenente tutte le indicazioni stabilite dall'art.14/ter co. 3° Lg. 3/2012;

(8)



E) Vista la produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;

F) Rilevato che il professionista – con la sua relazione particolareggiata, depositata in atti – ha formulato il proprio giudizio positivo riguardo la completezza e l'attendibilità della documentazione suddetta ;

G) Rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

H) Visto ed applicato l'art.14/quinquies della Lg. 3/2012 – dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni relativi a **CHIOZZI Marina**

██████████ c.f. CHZ MRN 56A51G224L - ██████████
██████████

I) Nomina Liquidatore - ai sensi dell'art. 14/quinquies co.2° Lg. 3/2012 – il dott. Vincenzo FALIVELLI (avente studio in Bologna, via Del Cestello n.4), riguardo il patrimonio mobiliare ed immobiliare della suddetta debitrice, attualmente composto secondo quanto sopra precisato (ai punti "I" e "II" del premesso capo "1/E"), con l'eventuale integrazione *ex lege* entro il quadriennio, come previsto dall'art.14/undecies Lg. 3/2012 ;

L) Si dà atto che il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente – della durata di un quadriennio – prevede: *a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione; *b) il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano; *c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti assistiti da cause di prelazione (ipoteca); *d) il pagamento per quanto consentito dei crediti fiscali; *e) il pagamento degli altri debiti e dei creditori chirografari con le eventuali disponibilità residue dopo il pagamento dei crediti poziori .

M) Dichiara sospesi gli interessi, ex art.14/ter co.ult., disponendo inoltre che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.,14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive, salvo con

(9) 



l'intervento del Liquidatore; né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore .

N) Si dà atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/duodecies, co.1°, Lg. 3/2012 .

O) Si dà atto che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione: *I) i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e ciò che la debitrice guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto (= Eu*18mila annui) sopra indicato al capo *1/b), nonché con l'obbligo di versare l'eventuale eccedenza al Liquidatore, qualora si realizzi entro il prossimo quadriennio; *II) i beni mobili registrati sopra indicati nel capo n.1/c) della premessa .

P) Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinqies, co.3°, Lg. 3/2012 .

Q) Si dà atto che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/quinqies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo .

R) Dispone che la domanda ed il presente decreto, senza i documenti allegati dalla parte richiedente, siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Bologna, nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .

S) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, a cura del designato Liquidatore .

T) Nomina Giudice della Procedura n. 3048 / 2019 R.G. Vol. Sovr. – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il dott. Fabio Florini .

(10) 



Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e Fallimentare del Tribunale, il 20 giugno 2019 .

Il Presidente - G.D.

dot. Fabio Florini



Depositato in Cancelleria

li, 24/6/19.....

L'Assistente Giudiziario

Liliana Capodiferno

(41)

